

*Il credito d'imposta è disciplinato dal decreto Mef attuativo dell'art. 26 dl Rilancio*

# Aumenti di capitale agevolati

## Operazioni in denaro da effettuarsi entro il 31/12/20

Pagina a cura

DI LUCIANO DE ANGELIS

**F**ino al 31/12 i soci delle società di capitali e anche queste ultime, a certe condizioni se le società hanno avuto nei mesi di marzo ed aprile 2020 significative perdite di fatturato, potranno godere di un credito d'imposta in caso di aumenti di capitale in denaro. Le imprese dovranno tuttavia essere virtuose e non distribuire dividendi per almeno un triennio. È quanto si prevede nell'art. 26 del dl 19 maggio 2020 n. 34 rubricato «Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, oggetto di chiarimenti da parte del Mef con il decreto del 10 agosto (in Gu n. 210 del 24 agosto).

**Le misure dei crediti d'imposta spettanti.** Le agevolazioni previste consistono in due crediti d'imposta. Il primo, direttamente concesso alle società che deliberano e realizzano, entro l'anno, un aumento di capitale in denaro; l'altro rivolto, indirettamente, in favore dei soci (vecchi e nuovi) che ad esso contribuiscono.

In merito ai soci viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 20%, fino a un massimo di 400.000 euro, ai soggetti che versano denaro in esecuzione dell'aumento del capitale sociale, siano essi già soci o nuovi soci, persone fisiche o società, ad eccezione, nei gruppi, delle società controllanti, collegate o controllate.

Alla società che delibera l'aumento del capitale è riconosciuto un (eventuale ulteriore) credito d'imposta pari al minore importo tra il 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto al lordo delle perdite e il 30% dell'aumento di capitale deliberato.

**Le tipologie di aumento.** Per poter sortire effetti l'aumento di capitale nel periodo in oggetto deve:

1) essere deliberato, sottoscritto ed integralmente

versato nel periodo 19/5-31/12/2020;

2) avvenire con conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote anche attraverso la conversione di azioni convertibili;

3) interpretando il termine «a pagamento» come sinonimo di «oneroso» parrebbe valido anche l'aumento effettuato attraverso la rinuncia ad un finanziamento soci, o con poste patrimoniali già in essere come versamenti in futuro aumento di capitali, mentre non sono agevolabili gli aumenti in natura, i crediti verso soggetti diversi dalla società da capitalizzare e i conferimenti d'opera in srl.

### Le società agevolate.

Le società agevolabili sono esclusivamente quelle costituite nella forma di società di capitali che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) nell'esercizio 2019 abbiano generato un fatturato compreso fra 5 e 50 milioni. Nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;

2) l'aumento di capitale sociale in denaro massimo di euro 2 milioni, sia deliberato, sottoscritto e versato entro il 31/12/2020;

3) che i soci conservino la partecipazione almeno fino al 31/12/2023 e che in questi mesi la società non provveda ad alcuna distribuzione di riserve;

4) che la società abbia avuto un calo di fatturato complessivo nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019, superiore al 33%;

5) se il conferimento è effettuato da società verso altre società, solo se non controllate, direttamente o indirettamente, oppure non soggette a comune controllo o collegate.

Ai fini dell'agevolazione va altresì ricordato che, alla data del 31 dicembre 2019

la società:

a) non doveva rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà (ai sensi di una serie di regolamenti Ue citati dalla norma),

b) doveva essere in situazione di regolarità contributiva e fiscale;

c) doveva trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;

d) non doveva rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

e) non doveva risultare nelle condizioni ostative legate all'applicazione della legge antimafia;

f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non deve essere intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria (art. 12, comma 2, dlgs 74/2000).

Non è ostativa al tax credit la circostanza che la società si trovi in una situazione di concordato preventivo in continuità già omologato, in situazione di regolarità contributivo-fiscale con piani di rientro in essere.

### Profili operativi del credito d'imposta.

L'art. 6 del dm di attuazione evidenzia che per godere dell'agevolazione la società dovrà produrre apposita istanza all'Agenzia delle entrate secondo termini e modalità che verranno indicati con apposito provvedimento del direttore della medesima, indicando altresì le caratteristiche del caso di specie.

In essa saranno indicate anche le perdite ammissibili all'agevolazione, l'ammontare complessivo del credito



## Le norme in pillole

d'imposta riconosciuto e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da parte del rappresentante legale della società con cui lo stesso attesta l'importo degli aiuti non rimborsati di cui è obbligatorio il recupero, in esecuzione di una decisione della commissione europea, da portare in diminuzione del credito d'imposta (art. 53, dl 19 maggio 2020 n. 34).

Il credito potrà essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione 2020, in compensazione dell'Iva, dell'Irap e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito, dei contributi previdenziali, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e delle altre tasse e imposte previste dall'art. 17 del dlgs 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre i limiti previsti dall'art. 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (250.000 euro) e dall'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (1.000.000 euro).

**Criticità.** Al di là delle limitazioni proprie della norma, la maggiore perplessità nasce dalle limitate risorse contemplate dal comma 11 dell'art. 26 che prevede un limite di 2 miliardi di euro.

Ne deriva che, probabilmente, potranno essere agevolati solo una parte degli aumenti di capitale potenzialmente beneficiabili, discriminando sulla base di criteri eminentemente temporali (del tipo click-day).

— © Riproduzione riservata —

<b>Tipologie societarie</b>	Srl, Spa, Sapa, Coop, Società europee e società cooperative europee: tutte le società devono avere sede legale in Italia e devono essere dotate di requisiti di virtuosità
<b>Società escluse</b>	Intermediari finanziari e società di partecipazione società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis Tuir (includere holding industriali e holding di famiglia) società che esercitano attività assicurative
<b>Dimensioni</b>	Le società devono aver conseguito nel periodo d'imposta 2019 ricavi derivanti da gestione caratteristica compresi tra i 5 e i 50 milioni di euro
<b>Problematicità da provare</b>	Le società devono aver subito nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi tipici di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo del 2019
<b>Tempi e modalità per l'aumento</b>	Deliberato, sottoscritto e versato dopo il 18 maggio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020
<b>Beneficio spettante</b>	Pari al 20% della somma investita, con un investimento non superiore ai 2 milioni di euro e partecipazione posseduta fino al 31 dicembre 2023: il credito di imposta si applica ai soggetti che effettuano un aumento di capitale, in una o più società. È previsto, inoltre, un ulteriore credito in capo alla società, pari al minore importo fra il 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, e il 30% dell'aumento di capitale stesso
<b>Modalità di utilizzo</b>	A partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione 2020, in compensazione dell'Iva, dell'Irap e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito, dei contributi previdenziali, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
<b>Decadenza dal beneficio</b>	La distribuzione, da parte della società, di riserve e utili di qualsiasi tipo, prima del 1° gennaio 2024, o accertamento della carenza di requisiti. In questo caso il beneficiante restituisce l'agevolazione fruita unitamente agli interessi legali